

Avv. Emanuele Argento

Via Cesare Battisti n. 31 – 65122 Pescara - Tel/Fax 085.4429997

Email: info@avvocatoargento.it

Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **2649** del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno **2015** e promossa

DA

, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescara, Via Cesare Battisti
n. 31

Attori/Opponenti

CONTRO

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. _____, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo,

Convenuto/Opposto

E

NPL S.P.A., quale mandataria di _____ SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di intervento del 25.02.2017, dagli Avv. _____, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, _____, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo,

Terzo intervenuto

OGGETTO: Contratti bancari

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

Per parte attrice/opponente:

“Voglia il Giudice adito, nel merito in via principale:

- rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;
 - condannare la medesima banca opposta al risarcimento in favore di parte opponente di tutti i danni che allo stesso sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
 - condannare la Banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti da parte opponente per l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca contrario ai principi generali di buona fede e correttezza, anche in relazione alle illegittime segnalazioni presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, danni da liquidarsi in via equitativa dall'On.le Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Nel merito e in via subordinata:*
- Relativamente ai c/c n. 30077461 e n. 30060962
 - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali;
 - dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale ovvero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 Testo Unico Bancario, ovvero ai diversi tassi che risulteranno di giustizia;
 - accertare e dichiarare che nulla parte opponente deve alla banca opposta a titolo di commissione di massimo scoperto;
 - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute ed dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi;
 - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla l. n. 108/1996;
 - accertare se la Banca ha applicato a parte opponente sui rapporti bancari per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca opposta su tale rapporto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
 - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai Sig.ri _____ e dalla società _____ s.r.l. relativamente ai rapporti per cui è casa;
 - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato alla attualità il saldo dei rapporti di conto corrente ordinario n. 30077461 e n. 30060962 di cui è causa, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa misura, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria completata;
 - Relativamente al contratto di mutuo chirografario n. 4048015:

-- dichiarare per i motivi indicati del presente atto la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per difetto di forma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 c.c.;

-- dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa per mancanza ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c.;

-- dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nel contratto di finanziamento di cui è causa;

-- dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale secondo la previsione dell'art. 1284 co. 3 c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 TUB;

-- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate dai Sig.ri relativamente al rapporto di finanziamento in parola;

-- accertata la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse nel contratto di finanziamento per cui è causa, conseguentemente, ridurre il credito della Bancaopposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa misura, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria completata.

Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio”

Per parte terza intervenuta NPL S.P.A., quale mandataria di SRL:

“- rigettare integralmente l’opposizione proposta in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 613/2015 ING. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e conseguente condanna dei signori

al pagamento degli importi ingiunti in favore della comparente società;

- in via subordinate, accertare sempre e in ogni caso l’ammontare del credito vantato dalla cessionaria s.r.l. – e, per essa, della Npl s.p.a. – per le causali di cui al decreto ingiuntivo n. 613/2015 e, per l’effetto, condannare i signori al pagamento in favore

della s.r.l. – e per essa della Npl s.p.a. – della somma di € 780.606,76 oltre ulteriori interessi maturati e maturandi come indicati in domanda sino all’effettivo soddisfo, ed oltre alle spese e competenze liquidate per il procedimento monitorio e liquidando per il presente giudizio, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, sempre oltre agli interessi maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;

- in ogni caso condannare gli oppositori al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. del 13.05.2015 veniva ingiunto alla società _____ – in qualità di debitore principale – nonché a _____ in qualità di fideiussori – il pagamento di € 780.606,76 oltre interessi e spese di procedura, di cui:

- € 82,26 oltre interessi, quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente ordinario n. 000030077461 sottoscritto in Teramo il 1.02.2007;

- € 561.827,22 oltre interessi, quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente ordinario n. 000030060962 sottoscritto in Teramo il 27.03.2006;

- € 218.697,23 oltre interessi, quale saldo debitore relativo al contratto di mutuo chirografario non ipotecario sottoscritto in Teramo il 1.02.2007.

2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 13.07.2015 la società _____ ed i fideiussori _____ proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la sua revoca per le ragioni che saranno nel prosieguo esaminate.

3. Si costituiva in giudizio la _____ s.p.a., quale mandataria di _____ s.p.a., la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

4. Con provvedimento del 27.06.2017 il Giudice precedente assegnatario del procedimento rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.

5. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.02.2017 si costituiva in giudizio la società Npl s.p.a., in qualità di mandataria di _____ 155 s.r.l., quale cessionaria del credito giusto atto di cessione del credito stipulato in data 8.09.2016.

6. All'udienza del 21.11.2018, preso atto dell'intervenuto fallimento della società _____, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.

A seguito del ricorso depositato in data 12.02.2019 dalla _____ il processo veniva riassunto.

7. La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, perveniva allo scrivente Magistrato in data 15.12.2020 e veniva presa in decisione all'udienza del 31.01.2022 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

OMISSIS

**L'eccezione difetto di legittimazione in capo alla società
mandataria s.r.l.**

Npl s.p.a., in qualità di

9. Sempre in via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (o, meglio, di difetto di titolarità del credito) sollevata da parte opponente nella comparsa conclusionale, la quale, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, costituisce una mera difesa (e non un'eccezione in senso stretto) potendo, per l'effetto, essere proposta in ogni fase del giudizio ed anche rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951).

In particolare, parte opponente contesta il fatto che la società intervenuta non ha fornito la prova dell'inclusione del credito per cui è causa (originariamente vantato dalla s.p.a.) nell'atto di cessione stipulato in data 8.09.2016.

Al riguardo costituisce orientamento prevalente in giurisprudenza quello per cui, dinanzi ad una contestazione specifica in ordine all'inclusione del credito all'interno dell'operazione di cessione dei crediti in blocco, spetta all'asserita creditrice-cessionaria fornire la prova che la cessione ricomprendesse anche lo specifico credito oggetto di contestazione (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. 6-1, ordinanza 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ., sez. 1, 2 marzo 2016, n. 4116).

In linea generale, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798 secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).

In assenza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione del credito – il quale non deve rivestire la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem* – il Tribunale ritiene che la prova della sua esistenza può desumersi anche da diversi elementi presuntivi e, in particolare, anche dal contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB allorché lo stesso sia sufficientemente specifico in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione

7.1. In applicazione di detti principi deve ritenersi che parte intervenuta non ha fornito la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nella cessione tra s.p.a. e s.r.l. in quanto nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 17-9-2016 (vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società terza intervenuta) si legge genericamente che rientrano nella cessione “tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione” – ossia il contratto di cessione stipulato in data 11.08.2016 e modificato in data 7.09.2016 – “derivanti dai contratti di credito in varie forme tecniche e da scoperti di conto corrente non autorizzati o utilizzati in eccesso alla autorizzazione concessa che alla data del 31 dicembre 2015 risultavano di titolarità di Unicredit s.p.a.”.

In assenza, pertanto, dell'indicazione nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti oggetto di cessione – essendovi, come visto, un mero rinvio ai crediti contenuti nel contratto di cessione stipulato in data 11.08.2016 (e successiva modifica del 7.09.2016) – deve ritenersi che solo la produzione in giudizio del contratto di cessione ovvero dell'elenco dei crediti oggetto di cessione avrebbe consentito di ritenere provata l'avvenuta cessione, dunque, la

sussistenza della legittimazione attiva in capo alla società s.r.l., in qualità di cessionaria di s.r.l.

Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva della società s.r.l. e, per l'effetto, l'inammissibilità del suo intervento in giudizio.

OMISSIS

Le spese di lite

La società terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., in ragione dell'inammissibilità del suo intervento (vd. par. 9-9.2 della motivazione) deve essere condannata al pagamento delle spese di litenei confronti di s.r.l.

Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano secondo i valori medi in € relative alla sola fase decisionale, essendo la società npl s.p.a. intervenuta all'esito della fase istruttoria/trattazione, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Argento, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro S.P.A. (quale mandataria S.P.A.) e NPL S.P.A., quale mandataria di SRL ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara, per le causali di cui in parte motiva, il difetto di titolarità del diritto di credito di Duepuntozero npl s.p.a., quale mandataria di Spv Project 155 s.r.l. e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'intervento del 25.02.2017;

OMISSIS

2) condanna npl s.p.a. (quale mandataria di srl) al pagamento delle spese di lite in favore di s.r.l. che si liquidano in € oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Teramo, il 12.05.2022

Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)